

Allegato "C" al n.36479/16812 Repertorio

Il Regolamento

(art. IV dello Statuto)

Sommario

Art.1) SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art.2) DEFINIZIONI

Art.3) TITOLARITA' DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

**Art.4) POLITICHE E STRATEGIE DI TUTELA DEI DIRITTI
DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Art.5) DIVIETI E/O OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art.6) RAPPORTI TRA I CONSORZIATI

Art.7) DURATA

Art.8) DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

* * *

Art. 1) SCOPO DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente Regolamento, approvato all'unanimità dai Consorziati Fondatori, ha lo scopo e la funzione previste dall'art. IV dello Statuto.

1.2 Finalità di questo Regolamento, è anche quella di disciplinare le procedure che si renderanno necessarie nelle varie fasi miranti ad incentivare e potenziare la gestione di risorse tecniche e scientifiche tra i Consorziati, tra essi ed il Consorzio, e con soggetti terzi in genere, ed a generare e/od ottimizzare reciproche sinergie, allo scopo di proteggere, in attuazione della normativa di riferimento, tutti i diritti di Proprietà Intellettuale spettanti al Consorzio e/o ai Consorziati.

1.3 Il presente Regolamento detta, quindi, le norme, anche di natura comportamentale, cui dovranno attenersi tutti gli Organi del Consorzio, i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, e gli stessi Consorziati, nel trattare argomenti, informazioni, dati, materiali e documenti in genere che rivestano carattere riservato e/o confidenziale.

1.4 Il presente Regolamento definisce infine, non solo le obbligazioni che ogni Consorziato deve assumere a garanzia della tutela dei diritti che il Consorzio - con le modalità previste dal successivo art. 3 - vanterà sui risultati derivanti dall'attività di ricerca svolta, ma anche le linee guida che dovranno essere poi seguite nella predisposizione dei vari contratti con le Università e con altri istituti di ricerca, dei contratti di licenza verso i Consorziati e, infine, dei contratti di lavoro con i dipendenti del Consorzio e di collaborazione e di consulenza con i consulenti esterni.

Art. 2) DEFINIZIONI

2.1 Per "**Diritti di Proprietà Intellettuale**": si intendono i diritti su invenzioni industriali (ivi inclusi i prodotti o i

processi innovativi), modelli di utilità, modelli ornamentali, disegni industriali, sia su carta che su supporto informatico, topografie di prodotti a semiconduttori, programmi per elaboratori, banche dati, know how e segreti industriali a prescindere dal fatto che siano o meno suscettibili di protezione brevettuale.

2.2 Per "Diritti di Proprietà Intellettuale Progressiva": si intendono i Diritti di Proprietà Intellettuale e il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche, comunque denominate e in qualsiasi supporto comprese, in possesso di ciascun Consorziato o di soggetti terzi non-consorziati prima di aderire a programmi di ricerca condotti dal Consorzio.

2.3 Per "**Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva**": si intendono i Diritti di Proprietà Intellettuale ed il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche nuove che sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo dedotte nell'attività di ricerca e generate dal Consorzio.

2.4 Ai fini del presente regolamento per "**Informazioni**" si intende:

a) tutte le informazioni, inclusi brevetti, schede riassuntive di brevetti, descrizioni di tecnologie, brevettate o in corso di brevettazione, nonché atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come "riservate") provenienti dal Consorzio o dagli altri Consorziati nell'ambito dell'attività del Consorzio, purchè non rientrino nelle licenze di cui al successivo articolo 3;

b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura che contengano, riproducano o derivino dalle Informazioni di cui alla precedente lettera (a).

Il termine Informazioni non include le informazioni:

a) che i Consorziati saranno in grado di provare con idonea documentazione essere, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico;

b) che dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza dei Consorziati o delle persone collegate agli obblighi specificati nel presente Regolamento;

c) che i Consorziati saranno in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;

d) che saranno richieste dai Consorziati o dal Consorzio in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi autorità che abbia competenza in materia. In tal caso, sarà obbligo dei Consorziati consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo ai tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria.

2.5 Per "**Società Affiliate**": si intendono le società che appartengono allo stesso Gruppo industriale del Consorziato come controllate, controllanti o soggette alla medesima società controllante.

Art. 3) TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1 La gestione della Proprietà Intellettuale all'interno del Consorzio sarà soggetta ad una disciplina differenziata secondo quattro diverse ipotesi, come qui di seguito descritto:

a) nel caso in cui la ricerca sia condotta direttamente dal Consorzio per il tramite di sue risorse senza accedere a Diritti di Proprietà Intellettuale Pregressa di cui i Consorziati siano titolari, il Consorzio rimane proprietario di eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva (brevettabili o no) che emergono da detta attività di ricerca. In tal caso, il Consorzio concede una licenza non esclusiva, sub licenziabile alle Società Affiliate, gratuita e senza alcun limite territoriale ai Consorziati. .

Dette Licenze vengono concesse tramite apposita contrattualistica I risultati delle ricerche, se positivi rispetto agli obiettivi iniziali della ricerca, prima di essere comunicati ai Consorziati devono essere sottoposti a strumenti di tutela della proprietà intellettuale a discrezione dell'Organo Amministrativo del Consorzio.

I Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva così acquisiti possono essere ceduti onerosamente a terzi non Consorziati dall'assemblea dei Consorziati che delibera a maggioranza qualificata (due terzi) su proposta dell'Organo Amministrativo, salvo parere contrario - debitamente motivato - di uno dei Consorziati solo se espresso in assemblea .

b) nel caso in cui l'attività di ricerca sia condotta direttamente dal Consorzio per il tramite di Diritti di Proprietà Intellettuale Pregressa di terzi e/o di uno o più Consorziati concessi con il loro consenso a fronte di un corrispettivo determinato di intesa nel primo caso, tra il terzo ed il Consorzio e nel secondo, tra il Consorzio e il Consorziato concedente, gli eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva rimangono in proprietà del Consorzio, e si applicano a favore dei Consorziati le modalità di cui alla precedente lettera a);

c) nel caso in cui l'attività di ricerca sia condotta su richiesta e finanziamento di uno o più Consorziati, direttamente dal Consorzio per il tramite di Diritti di Proprietà Intellettuale Pregressa del/i Consorziato/i richiedente/i l'attività di ricerca, gli eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva rimangono in proprietà del/i Consorziato/i richiedente/i che si impegna/no, ora per allora, a concedere una

licenza non esclusiva al Consorzio a fronte di condizioni, anche economiche, da definirsi al momento della richiesta di cui sopra e che prevedano a favore di detto/i Consorziato/i richiedente/i sia il riconoscimento al/ai Consorziato/i di un vantaggio competitivo, sia l'esclusione dell'utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva in settori di mercato concorrenti rispetto a quelli in cui opera il/i Consorziato/i richiedente/i;

d) nel caso in cui l'attività di ricerca sia condotta, su richiesta e finanziamento di un soggetto terzo non-consorziato, direttamente dal Consorzio per il tramite di Diritti di Proprietà Intellettuale Pregressa del Consorzio, gli eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva rimangono in proprietà del terzo committente, salvo l'obbligo di quest'ultimo a concederli in licenza gratuita non-esclusiva al Consorzio, per una durata ragionevole rispetto ai Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva, sub-licenziabile ai Consorziati esistenti e futuri, e da questi alle rispettive Società Affiliate.

Il Consorzio potrà negoziare e concordare con il terzo committente regole relative alla suddetta licenza che prevedano, alternativamente: 1) il riconoscimento al terzo committente di un vantaggio competitivo; oppure 2) l'esclusione dell'utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva in settori di mercato concorrenti rispetto a quelli in cui opera il terzo richiedente.

E' salva la rinuncia del Consorzio al diritto di licenza suindicato, a fronte del riconoscimento in favore del Consorzio di: 1) un'equa maggiorazione del valore della commessa, e 2) il diritto d'uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva per soli fini di ricerca.

3.2 In caso di ammissione di nuovi Consorziati ai sensi e per gli effetti dell'art. V dello Statuto, detti nuovi Consorziati potranno accedere al patrimonio scientifico e tecnologico del Consorzio con il versamento di una somma relativa ai contributi di cui agli artt. VI e VII dello Statuto, così come alle licenze di cui ai paragrafi precedenti a fronte di condizioni, anche economiche, convenute con il Consorzio.

3.3 In caso di recesso e/o esclusione dei Consorziati ai sensi e per gli effetti degli artt. XII, XIII e XIV dello Statuto, restano in vigore le licenze concesse al Consorziato receduto o escluso prima del suo recesso o esclusione, e ciò sino a quando l'ex-Consorziato provveda ad adempiere alle obbligazioni pro quota relative alle spese di ottenimento e mantenimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale di cui risulti licenziatario, alle condizioni, anche economiche, opportunamente rinegoziate a

seguito del suo recesso o esclusione.

Art. 4) POLITICHE E STRATEGIE DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

I competenti Organi del Consorzio ed i suoi dirigenti hanno cura di procedere immediatamente, ovvero non appena possibile, a:

4.1 depositare presso i competenti Uffici, italiani e/o Internazionali, le domande dirette ad ottenere i brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e comunque le domande idonee ad ottenere tutti i diritti previsti dalla normativa italiana, comunitaria ed internazionale in materia di proprietà industriale, in modo da proteggere, di volta in volta, nella maniera più congrua ed ampia possibile i risultati ottenuti dall'attività del Consorzio, o ad esso riferibile, ove ne possiedano i requisiti;

4.2 proteggere i Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva, mediante le procedure previste dalla normativa italiana e/o comunitaria e/o internazionale in materia, sempre che ne sussistano i presupposti;

4.3 proteggere i Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva, non tutelabili nelle forme e nei modi sopra previsti, mediante la realizzazione, ove possibile e ve ne siano le condizioni, di manuali, e/o libri e/o dossier e/o raccolte di disegni, da depositare presso la SIAE, al fine di tutelare non il contenuto in sé (per sua natura, per l'appunto, non proteggibile) ma la loro descrizione e le procedure descrittive;

4.4 adottare tutte le misure richieste dall'ordinaria diligenza per assicurare la segretezza dei lavori, delle ricerche e, più in generale, dell'attività svolta dal Consorzio, dai Consorziati e dai soggetti con cui sussistono rapporti di commessa ex art. 3.1.d) e di collaborazione, sia a livello pratico-organizzativo, che a livello giuridico e strategico;

4.5 registrare e tutelare i marchi e gli altri segni distintivi di proprietà del Consorzio.

L'Organo Amministrativo ha altresì cura di predisporre le procedure e gli standard contrattuali, che devono essere adottati nei rapporti con i fornitori e sub-fornitori, sia di beni che di servizi, e, più in generale, con chiunque intrattiene relazioni e rapporti con il Consorzio, in modo che sia costantemente assicurato il rispetto dell'obbligo della riservatezza e/o dei segreti aziendali del Consorzio e dei Consorziati da parte di costoro, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Ove possibile, o le circostanze lo rendano opportuno, l'Organo Amministrativo provvede anche a richiedere la sottoscrizione di patti di non concorrenza, nei limiti previsti dalla legge.

I contratti prevedono, ove possibile, l'applicazione di penali in

caso di violazione dell'obbligo di riservatezza e/o di segreto, o, se previsto, del patto di non concorrenza.

Art. 5) DIVIETI E/O OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

5.1 Con il presente Regolamento, ogni Consorziato assume, al momento del proprio ingresso nel Consorzio, l'obbligo irretrattabile di rispettare i seguenti impegni inderogabili e tassativi e si impegna a considerare strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza le Informazioni. Inoltre si impegna a non copiare e, in qualsiasi modo o forma, riprodurre, in tutto o in parte, le Informazioni salvo ove necessario per esigenze operative.

5.2 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3 sulla proprietà dei Diritti di Proprietà Intellettuale Successiva che derivano dall'attività condotta dal Consorzio, ogni Consorziato è obbligato, senza limiti temporali e quindi durante e anche dopo la eventuale perdita. della qualità di Consorziato a:

a) conservare tutte le Informazioni e, più in generale, ogni cosa che gli sarà consegnata dal Consorzio e/o dagli altri Consorziati nell'ambito dell'attività del Consorzio, con la massima cura e riservatezza;

b) assumere tutte le misure richieste dall'ordinaria diligenza, per assicurare la segretezza delle Informazioni e di quant'altro messogli a disposizione o comunque fornitogli dal Consorzio e/o dagli altri Consorziati nell'ambito dell'attività del Consorzio, per assicurare la segretezza delle Informazioni e per evitare che esse diventino di pubblico dominio o vengano in possesso di soggetti estranei;

c) non cedere a terzi, neppure a titolo di sub-licenza gratuita, o di conferimento di ramo d'azienda, né altrimenti utilizzare, appropriarsi o sfruttare in qualsiasi maniera, le Informazioni, anche se per il tramite di mascheramenti, adattamenti, imitazioni (anche se non servili), o modificazioni se non per l'utilizzazione e/o sfruttamento delle Informazioni in via diretta nell'ambito della propria attività ordinaria;

d) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dall'art. IV dello Statuto, e dal presente Regolamento a qualsiasi terzo soggetto abbia a che fare con il Consorziato, a qualsiasi titolo (e.g, sub-fornitori, sub-appaltatori, etc.);

5.3 I Consorziati si impegnano, a pena del risarcimento del danno procurato al Consorzio stesso, a non instaurare forme di collaborazione, consulenza, rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti del Consorzio stesso la cui prestazione si rivelasse, di fatto, in conflitto con l'interesse del Consorzio per il periodo di validità dei contratti in essere con gli stessi.

5.4 La cessazione della qualità di Consorziato per qualsiasi causa, titolo o ragione, non esonera comunque dal continuare ad osservare le obbligazioni, già assunte con il presente atto, in particolare l'obbligo alla riservatezza ed alla segretezza.

Art. 6) RAPPORTI TRA I CONSORZIATI

Ogni Consorziato che si trovasse a competere con un altro Consorziato su un prodotto o su un qualunque tipo di bene, tangibile o intangibile, o servizio, frutto della ricerca svolta dal Consorzio, che sia oggetto o meno di licenza, è tenuto a mantenere un comportamento commerciale improntato al massimo rispetto reciproco ed alla massima correttezza, in conformità alle vigenti norme di concorrenza. La violazione del presente articolo può essere causa di esclusione ai sensi dell'art. XII dello Statuto.

Art. 7) DURATA

La durata del presente Regolamento è la stessa del Consorzio Intellimech (Art. II dello Statuto).

In caso di scioglimento e liquidazione del Consorzio, il Liquidatore potrà trasferire (senza oneri) i Diritti di Proprietà Intellettuale in capo al Consorzio a:

- I) Confindustria Bergamo o Ente o Società dalla stessa designata;
- o
- II) Consorziati eventualmente interessati; o
- III) deciderà diversamente in funzione delle modalità indicate dall'Assemblea.

In tutti i casi, i contratti di trasferimento dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto cessionario dei brevetti di rispettare le licenze già concesse dal Consorzio relative a detti Diritti di Proprietà Intellettuale.

Art. 8) DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il presente Regolamento è vincolante per il Consorzio e per tutti i Consorziati.

L'Organo Amministrativo conferisce, del caso, le deleghe necessarie per la gestione, sotto il profilo operativo, del presente Regolamento.

Firmato Mirano Sancin

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)